

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 21

Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96

Euro 1,64

Anno 36

18 febbraio 2005

N. 27

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio
2005, n. 121

**Aggiornamento del Programma di riordino territo-
riale (art. 10, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2005, n. 121

Aggiornamento del Programma di riordino territoriale (art. 10, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 33 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare i commi 3 e 4, secondo cui le Regioni predispongono, concordandolo con i Comuni nelle apposite sedi concertative, un Programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, e provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del Programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni;
 - la L.R. 26 aprile 2001, n. 11, "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali", ed in particolare:
 - l'art. 5, comma 1, dove si prevede che la Regione determina gli ambiti territoriali delle Comunità montane sulla base delle proposte presentate dai Comuni interessati, in modo da consentire un'adeguata realizzazione degli interventi per la valorizzazione della montagna ed un efficace esercizio associato delle funzioni comunali;
 - l'art. 9, che disciplina i contenuti del Programma di riordino territoriale stabilendo che esso:
 - a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali ai sensi dell'art. 23 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, "Riforma del sistema regionale e locale";
 - b) individua le fusioni, le Unioni, le Comunità montane e le Associazioni intercomunali;
 - c) delimita gli ambiti territoriali delle Comunità montane;
 - d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle fusioni, delle Unioni, delle Comunità montane e delle Associazioni intercomunali;
 - l'art. 10, che disciplina il procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma, prevedendo:
 - al comma 1, che il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9;
 - al comma 3, che il Programma è aggiornato, con cadenza almeno triennale, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati;
- richiamati:
- la propria deliberazione n. 1113 del 12 giugno 2001, con la quale venne approvato il Primo Programma secondo il procedimento previsto dall'art. 27 della L.R. 11/01, e quindi in assenza della preventiva deliberazione di indirizzi da parte del Consiglio regionale, come invece previsto in via ordinaria dall'art. 10 della medesima legge;
 - gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 311 del 19 dicembre 2001;
 - la propria deliberazione n. 496 del 25 marzo 2002 che, in attuazione dei suddetti indirizzi, ha approvato un primo aggiornamento del Programma;
 - la propria deliberazione n. 2621 del 23 dicembre 2002 che ha approvato l'ultimo aggiornamento del Programma;

considerato che sono ormai passati due anni dall'ultimo aggiornamento e che nel frattempo sono intervenute modificazioni, nell'ambito territoriale o nella natura giuridica, di forme associative già costituite e che ne sono nate delle nuove, per cui

occorre procedere alla ricognizione delle predette modificazioni e all'aggiornamento dell'elenco delle forme associative attualmente attive in regione; di conseguenza è necessario effettuare anche la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali, di cui alla Parte III del Programma;

considerato, altresì, che dopo l'ultimo aggiornamento del Programma sono stati resi disponibili i dati ufficiali definitivi del quattordicesimo censimento generale della popolazione, successivamente aggiornati al 31/12/2003 in base alle statistiche ufficiali del Servizio Statistico della Regione dai quali emergono talora sensibili variazioni dei dati demografici che interessano i Comuni coinvolti in forme associative e che rilevano anche per l'erogazione e la quantificazione dei contributi alle Unioni, alle Comunità montane e alle Associazioni intercomunali, in base ai criteri stabiliti dalla L.R. 11/01 e dal Programma, il quale deve, pertanto, essere aggiornato, con particolare riguardo alle tavole demografiche della Parte III;

ritenuto opportuno richiamare integralmente le modificazioni apportate con la deliberazione n. 2621 del 23/12/2002 alla parte seconda del Programma concernente i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle forme associative, al fine di precisare alcuni elementi interpretativi adottati nel corso dell'istruttoria dell'anno 2002 (e seguiti anche negli anni 2003 e 2004) e di adeguarne il contenuto alle ulteriori richieste degli enti interessati, anche allo scopo di armonizzare la disciplina di incentivazione con quelle settoriali;

ritenuto in particolare di modificare, sulla base delle richieste formulate dal Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate fra Comuni:

- la Tabella B, che elenca le funzioni ammesse a finanziamento e determina per ciascuna l'importo del contributo, introducendovi nuove funzioni e incrementando il contributo di alcune già presenti, per tenere conto della maggiore rilevanza e onerosità che determinate funzioni recentemente hanno assunto;
- le percentuali di riduzione dei contributi erogabili alle forme associative a partire dal terzo anno di contribuzione, modificandole in riduzione con riguardo al quarto e al quinto anno;
- la disciplina del contributo straordinario iniziale, prevedendo, con riguardo alla trasformazione in Unione di un'associazione intercomunale, l'erogazione di una somma una tantum a titolo di integrazione del contributo straordinario già percepito dall'associazione, a sostegno delle spese derivanti dalla trasformazione;

richiamata la circolare del Responsabile del Servizio Affari istituzionali Sistema delle Autonomie territoriali prot. n. 1473 in data 11 febbraio 2004 con la quale sono state fornite alle forme associative ulteriori precisazioni in ordine ai requisiti richiesti per la finanziabilità di specifiche gestioni, previste dal Programma;

sentiti:

- la Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'art. 25 della L.R. 3/99;
- il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli Enti locali, di cui all'art. 16 della L.R. 11/01;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria delibera 447/03, dal Direttore generale agli Affari istituzionali e legislativi dott.ssa Filomena Terzini;

su proposta dell'Assessore all'Innovazione amministrativa e istituzionale, Autonomie locali Luciano Vandelli;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare l'aggiornamento del Programma di riordino territoriale, nel testo Allegato A che costituisce parte integrante del presente atto, comprensivo delle parti modificate e di quelle non oggetto di modifica rispetto al precedente aggiornamento del Programma, approvato con la propria deliberazione 2621/02;

2) di pubblicare il suddetto aggiornamento del Programma di riordino territoriale nel Bollettino Ufficiale della Regione

Emilia-Romagna, sostituendo a tutti gli effetti il Programma di riordino territoriale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 12 del 28 gennaio 2003.

ALLEGATO A

Aggiornamento del Programma di riordino territoriale

Introduzione

Presupposti e contenuti innovativi dell'aggiornamento del Programma di riordino territoriale

Parte prima – Ricognizione degli ambiti territoriali ottimali, individuazione delle forme associative e delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane

1. La disciplina del Programma di riordino territoriale
2. La disciplina degli ambiti territoriali delle Comunità montane
3. Ricognizione degli ambiti territoriali ottimali
4. Individuazione degli ambiti territoriali interessati dagli interventi a favore delle zone montane

Parte seconda – Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle fusioni, alle Unioni, alle Comunità Montane ed alle Associazioni intercomunali

1. Destinatari dei contributi
2. Tipologia dei contributi
3. Contributo straordinario iniziale
4. Contributo ordinario annuale
5. Funzioni e servizi gestiti in forma associata
6. Grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e servizi
7. Tipologia della forma associativa
8. Densità demografica della forma associativa
9. Modalità di erogazione dei contributi
10. Durata dei contributi
11. Contributi spettanti alle fusioni

Parte terza – Tabelle e cartografie sugli ambiti ottimali e le forme associative

1. Tabella sugli ambiti ottimali
2. Cartografie e tavole demografiche

Introduzione – Presupposti e contenuti innovativi dell'aggiornamento del programma

La disciplina del procedimento di aggiornamento del PRT è contenuta nell'art. 10 della L.R. 11/01 che, per quanto riguarda gli adeguamenti di natura non sostanziale, al comma 3 richiede che l'aggiornamento avvenga "sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati".

In seguito alle proposte condivise dal Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra Enti locali, riunitosi il 21/12/2004, si è reso necessario procedere a un adeguamento del PRT, limitatamente alle parti e per i motivi indicati sotto.

Dopo l'ultimo aggiornamento del Programma, risalente al 23 dicembre 2002, con cui si è proceduto alla revisione della Parte II, relativa ai criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle Fusioni, alle Unioni, alle CM e alle Associazioni intercomunali, non sono intervenuti nell'ambito delle forme associative, cambiamenti tali che imponessero una revisione complessiva del Programma, ma è opportuno apportare limitate modificazioni che vengano incontro a esigenze emerse recentemente nella concreta gestione del Programma e che tengano conto dell'evoluzione in atto delle forme associative stesse nel contesto istituzionale attuale.

In particolare è stata avvertita l'esigenza di intervenire par-

zialmente su alcuni criteri per il calcolo dei contributi regionali da erogare effettivamente alle forme associative e sull'elenco delle funzioni ammissibili a finanziamento, per apportarvi integrazioni e per incrementare l'entità di alcuni contributi.

Infatti, rispetto all'ultima modifica del Programma citata sopra, e tenuto conto delle proposte avanzate dal Comitato dei Presidenti delle forme associative, è necessario integrare la Tabella B, che elenca le funzioni ammesse a finanziamento con riguardo particolarmente alle funzioni comprese nel settore della gestione del territorio e della tutela dell'ambiente, che negli ultimi anni hanno assunto sempre più importanza sia per la loro intrinseca dimensione sovracomunale sia per la più diffusa sensibilità della popolazione verso questi temi, sia infine per i costi e l'impegno che i relativi compiti comportano; all'interno della macrovoce "Gestione del territorio" si introduce pertanto l'ulteriore voce "Attività previste dall'Agenda 21" attribuendovi un contributo di 5.200 Euro e si incrementa altresì l'entità del contributo, pari attualmente a 10.400 Euro, previsto per la voce "Ufficio di piano per la predisposizione del PSC", portandolo a 15.000 Euro. Di conseguenza è opportuno che si aggiorni anche l'importo che viene attribuito nel caso che siano gestite tutte le funzioni comprese nella macrovoce "Gestione del territorio" portandolo da 51.700,00 Euro a 56.000,00 Euro.

Si ritiene inoltre di recepire la proposta, avanzata dal Comitato regionale per sviluppo delle gestioni associate, di intervenire sulle previsioni del paragrafo 10 della Parte II del Programma, che determina le percentuali di decremento progressivo del contributo a partire dal terzo anno di contribuzione, al fine di diminuirle; l'esperienza concreta ha dimostrato infatti che il meccanismo di riduzione crescente del contributo, adottato dal Programma in attuazione dell'art. 14, comma 2 della L.R. 11/01, in previsione di un rafforzamento progressivo delle forme associative durante il quinquennio di contribuzione, incide in modo consistente sull'entità dei contributi percepibili dalle forme associative in una fase in cui ancora non si è completato l'assetto della forma associativa, essendosi rivelata più lunga e onerosa del previsto la fase del consolidamento.

Si modifica, pertanto, l'aliquota di riduzione del contributo prevista per il quarto e quinto anno di contribuzione ordinaria, portandola rispettivamente dal 20% al 15% e dal 30% al 20%, restando invariata quella del 10% applicabile nel III anno.

Inoltre, con riguardo alle funzioni e ai servizi gestiti in forma associata e al grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e dei servizi, regolati dai paragrafi 5 e 6 della Parte II del Programma, si richiama la circolare del Responsabile del Servizio Affari istituzionali Sistema delle Autonomie territoriali prot. n. 1473 in data 11 febbraio 2004, inviata a tutte le forme associative, che ha fornito ulteriori precisazioni in ordine ai requisiti necessari e sufficienti per la finanziabilità di specifiche gestioni, previste dal Programma e che per vari motivi negli anni scorsi hanno presentato incertezze operative e interpretative.

Si è reso, altresì, necessario esplicitare nel Programma la previsione, per lo specifico caso di trasformazione di un'associazione intercomunale in Unione, dell'erogazione, ad integrazione del contributo straordinario iniziale già percepito dall'associazione, di un contributo una tantum corrispondente al valore del contributo straordinario iniziale previsto per le Unioni dalla Tabella A della Parte II punto 3 del Programma. Tale contributo, finalizzato a sostenere le spese connesse alla trasformazione, si applica a tutti i casi di trasformazione, anche qualora il processo si sia già concluso al momento della presentazione della domanda di contributi.

Tale modifica si inserisce in una fase di attuazione del Programma che vede la maggior parte delle associazioni proiettate nel 2005 al V anno di attività e pertanto per queste può porsi l'ulteriore obiettivo di una maggiore integrazione, realizzando una Unione; le Unioni derivanti da trasformazione, fra l'altro, potranno usufruire dei contributi statali, riservati esclusivamente alle Unioni e alle Comunità Montane, anche per quegli ambiti di attività per i quali non sono previsti contributi regionali di settore, che rappresenteranno l'unica forma di contribu-

zione a livello regionale a favore delle forme associative una volta esaurito il programma quinquennale di finanziamenti ordinari, previsto dalla L.R. 11/01.

Si rende altresì necessario aggiornare il Programma, in particolare la sua Parte III, contenente la tabella sugli ambiti ottimali, che presuppone l'adeguamento dell'elenco delle forme associative, nonché le cartografie e le tavole demografiche, a seguito della costituzione nei due anni passati di nuove forme associative, della modificazione, specialmente con riguardo all'ambito territoriale, di forme associative esistenti o della trasformazione di forme associative già operanti.

Inoltre, occorre procedere all'aggiornamento della Parte III con riguardo ai dati demografici ivi contenuti per sostituirli con quelli più recenti, resi disponibili a seguito della pubblicazione degli esiti definitivi e ufficiali del quattordicesimo censimento generale della popolazione, ulteriormente aggiornati al 31/12/2003, in base alle statistiche ufficiali del Servizio Statistico della Regione.

Vengono infine apportate al paragrafo 4 della Parte Prima del Programma le modifiche rese necessarie ai fini di adeguare il testo alle disposizioni contenute nella nuova L.R. 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), che ha sostituito la L.R. 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna).

Il presente aggiornamento del Programma interviene pertanto ulteriormente, come indicato sopra, sulla Parte II, oggetto anche del precedente aggiornamento che, tenuto conto sia degli esiti dell'istruttoria delle domande di contributo che delle richieste avanzate dai destinatari dei finanziamenti, perseguiva l'obiettivo di armonizzare gli interventi di sostegno alle forme associative con le specifiche discipline di incentivazione di alcuni settori regionali. I relativi contenuti, per ragioni di coordinamento e per facilitare la lettura, sono integralmente richiamati nel presente atto.

In particolare la deliberazione di Giunta 2621/02 provvedeva ad inserire alcune specificazioni interpretative già esplicitate nella delibera di concessione dei finanziamenti per l'anno 2002 (n. 1334 del 2002), concernenti in particolare la valutazione dell'effettività delle gestioni associate e il grado di integrazione di servizi e funzioni.

Tali criteri interpretativi, attengono:

- a) ai requisiti indispensabili per il finanziamento della specifica funzione di armonizzazione dei regolamenti nei vari settori;
- b) all'individuazione dei presupposti necessari ai fini della valutazione dell'effettiva operatività delle convenzioni stipulate;
- c) alle condizioni necessarie per la concessione della maggioranza in caso di costituzione di ufficio unico o in caso di svolgimento della funzione/servizio da parte dell'Ente sovracomunale.

Inoltre la deliberazione di Giunta 2621/02 aveva introdotto alcune modifiche alla Tabella B del paragrafo 5, con l'inserimento di nuove funzioni e servizi ammissibili a finanziamento e l'aggiornamento di voci preesistenti.

L'inserimento di nuove funzioni e servizi, come ad esempio la macro voce "Attività istituzionali", derivava da un lato dal riconoscimento di esperienze di gestioni associate già in essere, dall'altro dall'esigenza di sostenere l'avvio e lo sviluppo di ulteriori forme di integrazione di attività di rilevante interesse pubblico locale.

L'aggiornamento di alcune voci preesistenti scaturiva sia dall'esigenza di prendere atto di oggettive difficoltà derivanti

da incertezze nell'evoluzione normativa (per esempio in materia di Catasto) sia dalla complessità insita nella attuazione effettiva della gestione associata di alcune funzioni (ad es. PRG unico e Servizi demografici).

Le voci aggiornate con la deliberazione di Giunta 2621/02 sono le seguenti:

1. "Gestione associata dei servizi di anagrafe, stato civile, leva, elettorale", che è stata riformulata per consentire il finanziamento della parte di funzioni e attività attinenti all'organizzazione dei servizi demografici effettivamente gestibile in forma sovracomunale, riducendo conseguentemente l'entità del contributo;
2. "PRG unico", che è stato riformulato, in adeguamento alla L.R. 20/00, per porre l'accento non tanto sulla definitiva adozione da parte degli Enti locali dello strumento urbanistico quanto sul processo necessario per addivenire al risultato predetto, ed in particolare modo sulla costituzione dell'apposito ufficio unico previsto dalla succitata legge o in alternativa sull'affidamento alla struttura tecnica sovracomunale già esistente dell'ulteriore funzione di predisposizione del PSC unico;
3. "Armonizzazione dei regolamenti edilizi", la voce è stata aggiornata in conformità alla L.R. 20/00;
4. "Funzioni di polizia municipale", che è stata articolata in più sottovoci al fine di differenziare il finanziamento stesso in relazione ai diversi gradi di integrazione e completezza delle funzioni effettivamente associate.

Si è ritenuto, inoltre, con la deliberazione di Giunta 2621/02, di ritoccare (dal 40% al 30%) la percentuale di maggiorazione del contributo riconosciuto, a favore delle Unioni e delle Comunità Montane, dal Paragrafo 8 "Densità demografica della forma associativa", limitatamente al primo scaglione di densità demografica (<50 abitanti/km).

Tale modifica si è resa necessaria al fine di ridimensionare l'incidenza proporzionale dell'elemento della densità demografica rispetto a quello (che secondo l'art. 14 della L.R. 11/01 deve essere prevalente) della consistenza e rilevanza delle funzioni associate.

Le voci aggiornate o aggiunte, nella Tabella B del Programma, dal presente atto sono:

- 1) "Ufficio di piano per la predisposizione del PSC" all'interno della macrovoce "Gestione del territorio" alla quale viene aumentato il contributo da 10.400 a 15.000 Euro;
- 2) la nuova voce "Attività dell'Agenda 21" viene inserita all'interno della macrovoce "Gestione del territorio" per un importo pari a 5.200 Euro.

Tali aggiornamenti derivano in un caso dalla constatazione della gravosità della gestione e nell'altro dall'esigenza di incentivare la gestione sovracomunale di funzioni che diventano sempre più rilevanti e strategiche. Di conseguenza è opportuno aggiornare anche l'importo che viene attribuito nel caso che siano gestite tutte le funzioni comprese nella macrovoce "Gestione del territorio" portandolo da 51.700,00 a 56.000,00 Euro.

Inoltre, come accennato sopra, si modifica il paragrafo 10 punto 2 della Parte II del Programma determinando nel 15% la riduzione del contributo ordinario, computato sulla base dei criteri di calcolo previsti dal Programma stesso, applicabile nel quarto anno e nel 20% quella applicabile nel quinto anno.

Infine il presente Programma provvede alla ricognizione degli ambiti territoriali ottimali (Parte III) a seguito della costituzione di nuove forme associative e della modificazione agli ambiti territoriali di altre già esistenti.

Parte prima – Ricognizione degli ambiti territoriali ottimali, individuazione delle forme associative e delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane

1. La disciplina del Programma di riordino territoriale

Con la L.R. n. 11 del 26 aprile 2001 recante “Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali” la Regione ha adeguato la propria disciplina concernente il Programma di riordino territoriale (di seguito denominato: “Programma”) ai principi della legislazione statale e, in particolare, al Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali, abrogando la precedente disciplina del Programma contenuta nella L.R. 24/96.

Queste, in sintesi, le principali novità del Programma, contenute nella L.R. 11/01:

- per quanto concerne il procedimento di approvazione: il Programma è passato dalla competenza del Consiglio a quella della Giunta regionale, previa deliberazione di indirizzi da parte del Consiglio (art. 10);
- per quanto riguarda la disciplina sostanziale:
 - a) in materia di ambiti ottimali: l’art. 9, comma 1, lett. a) dispone che ove siano costituite forme associative stabili (quali le Comunità montane, le Unioni e le Associazioni intercomunali) gli ambiti territoriali di queste ultime sono in ogni caso ambiti ottimali;
 - b) in materia di delimitazione delle Comunità montane: l’art. 9, comma 1, lett. c) prevede che il Programma “delimita” gli ambiti territoriali delle Comunità montane, realizzando così una progressiva delegificazione della materia, come meglio si preciserà nel seguito;
 - c) in materia di criteri per la concessione dei contributi alle forme associative: l’art. 12 contiene i nuovi “criteri preferenziali per l’erogazione dei contributi agli Enti locali” che si sostituiscono (seppure in linea di continuità) ai criteri contenuti nelle precedenti norme regionali abrogate.

Si rammenta che, ai sensi del richiamato art. 10, L.R. 11/01, e dell’art. 31, L.R. 3/99 la deliberazione del Programma è oggetto di concertazione nell’ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. La disciplina degli ambiti territoriali delle Comunità Montane

Il quadro normativo di riferimento per la disciplina della delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane è costituito dalla L.R. 11/01 e dalla deliberazione del Consiglio regionale 311/01, recante “Indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale”.

La delimitazione di nuovi confini delle Comunità montane avviene tramite un procedimento complesso, articolato come segue:

1. i Consigli dei Comuni interessati, per tali intendendosi sia i Comuni che propongono la modifica sia quelli che ne subiscono gli effetti (punto 1, delibera Consiglio regionale 311/01), adottano le deliberazioni di determinazione degli ambiti ottimali per l’esercizio associato delle funzioni conferite. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, L.R. 11/01, gli ambiti territoriali delle Comunità montane devono essere infatti determinati sulla base delle “proposte presentate dai Comuni ad esse aderenti”, che devono essere contenute in tali deliberazioni d’ambito.
2. Effettuata la ricognizione degli ambiti ottimali dichiarati dai Comuni, qualora tali ambiti si discostino dai preesistenti ambiti delle Comunità montane, la Regione acquisisce le valutazioni sulle eventuali proposte di ridelimitazione da parte delle Comunità montane e delle Province interessate (punto 2, delibera del Consiglio regionale 311/01). Le proposte di ridelimitazione, inserite nell’ambito del Programma di riordino territoriale, vengono quindi sottoposte alle valutazioni della Conferenza Regione-Autonomie locali (art. 10, L.R. 11/01).

3. Acquisiti tali elementi, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell’art. 10, L.R. 11/01, il Programma. La ridelimitazione delle aree montane non può prescindere dai legami territoriali, funzionali, storici, sociali ed economici consolidati sul territorio, perciò la citata deliberazione consiliare di indirizzi prevede che il Programma sia adottato tenendo conto in particolare della presenza di elementi di integrazione territoriale a livello intercomunale, derivanti da:

- a) preesistenti aggregazioni volontarie dei Comuni, per l’esercizio di funzioni e di servizi tramite forme associative e di cooperazione;
- b) ambiti o distretti individuati in base a disposizioni di settore della normativa regionale e statale (punto 2, delibera di Consiglio regionale 311/01).

In ogni caso, anche in considerazione della possibilità per i Comuni di pervenire autonomamente alla costituzione di zone, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/01, devono comunque essere privilegiate le soluzioni che consentono di evitare sovrapposizioni tra Comunità montane e altre forme associative (punto 5, delibera Consiglio regionale 311/01).

1. Qualora sulle proposte di ridelimitazione si registri il consenso unanime di tutti i Comuni interessati, il Programma le recepisce formalmente, verificata la sussistenza dei presupposti di cui al punto 3.

2. Nei casi in cui sulle proposte di ridelimitazione non si consegue l’unanimità dei Comuni interessati, fermi i presupposti di integrazione territoriale, già richiamati al punto 3, il Programma recepisce la soluzione che si presenti condivisa dalla maggioranza dei Comuni, i cui abitanti, secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale, costituiscono anche la maggioranza della popolazione del territorio complessivamente considerato (punto 3, delibera di Consiglio regionale 311/01).

3. Qualora la proposta di ridelimitazione abbia ad oggetto lo scorporo da una Comunità montana di un singolo Comune, confinante con territori non ricompresi in Comunità montana, si applica una disciplina derogatoria rispetto al procedimento susposto. Lo scorporo, infatti, viene ammesso su motivata iniziativa assunta dal Consiglio del Comune interessato, sempre che la Comunità montana così ridelimitata rispetti criteri di adeguatezza in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni montane e di quelle comunali associate. Nel caso in cui il Comune interessato sia tenuto all’esercizio associato delle funzioni, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 3/99, l’iniziativa deve contenere anche la proposta di adesione ad altra forma associativa, che deve esprimere il proprio assenso (punto 4, delibera Consiglio regionale 311/01).

4. La nuova delimitazione territoriale avviene con l’inserimento dei nuovi ambiti territoriali nel Programma (art. 9, comma 1, lett. c) e si perfeziona con un decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 7) che costituisce la nuova Comunità montana o modifica l’ambito di una Comunità montana esistente. Fino alla data di approvazione della nuova delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell’art. 5 (con decreto del Presidente della Giunta regionale) sono fatti salvi gli ambiti territoriali individuati dal precedente Programma.

5. In considerazione del periodo temporale necessario per valutare la funzionalità a regime delle nuove delimitazioni territoriali, il Programma può recepire istanze di modifica alle stesse soltanto decorso un triennio dalla loro attuazione. Tale disposizione si applica anche alle ridelimitazioni adottate dal primo Programma di riordino territoriale (punto 7, delibera di Consiglio regionale 311/01).

6. Qualora in occasione della ridelimitazione di Comunità montane, sia in caso di scorporo che di adesione di nuovi Comuni, si rendano necessarie modifiche statutarie per consentire l’adeguamento della composizione degli organi rappresentativi, il decreto di ridelimitazione del Presidente della Giunta regionale può, su richiesta degli enti interessati, dettare disposizioni transitorie concernenti gli organi. Tale possibilità, prevista dalla deliberazione di indirizzi (punto 6, delibera di Consiglio regionale 311/01), deve essere intesa nel senso che essa

presuppone una richiesta unanime dei Comuni aderenti alla Comunità montana ridelimitata e della Comunità stessa, trattandosi di una disciplina speciale, a carattere quasi "pattizio", che deve pertanto fondarsi sul più largo accordo degli enti che il decreto del presidente della Giunta regionale si limita a ratificare. Il Consiglio della Comunità montana deve in ogni caso provvedere a tali modifiche statutarie entro sessanta giorni dalla ridelimitazione.

7. Ove necessario, il decreto del Presidente della Giunta regionale regola altresì gli eventuali profili successori conformemente a quanto disposto dall'art. 7 della Legge 11/01.

8. Nei casi in cui non si apportino modificazioni agli ambiti territoriali preesistenti, il Programma si limita ad individuare le Comunità montane già esistenti (art. 9, comma 1, lett. b), così come esse risultano ai sensi del precedente Programma.

3. Ricognizione degli ambiti territoriali ottimali

1. Il presente Programma, come previsto dall'art. 9, comma 1, lettera a) della L.R. 11/01, contiene la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali.

2. Tali ambiti, che vengono elencati nella tabella allegata al presente atto, sono gli ambiti associativi obbligatori per l'esercizio delle funzioni conferite dalla L.R. 3/99 e dalle leggi regionali collegate.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a, ultimo periodo, L.R. 11/01, «costituiscono in ogni caso ambito ottimale» per l'obbligatorio esercizio in forma associata delle funzioni conferite, gli ambiti territoriali delle Unioni, delle Comunità montane – come eventualmente ridelimitate per effetto del presente Programma – e, per i Comuni non appartenenti ad una delle predette forme associative, gli ambiti delle Associazioni intercomunali ove costituite.

4. Nel caso di Comuni appartenenti a Comunità montane non ridelimitate ai sensi del presente Programma, l'ambito ottimale ai fini dell'obbligatorio esercizio associato delle funzioni conferite ai sensi della L.R. 3/99 è comunque quello della Comunità montana esistente, indipendentemente dalla esistenza di Unioni o Associazioni endocomunitarie e dall'esistenza di dichiarazioni di ambito difforni.

5. Per i Comuni con meno di 10.000 abitanti che non appartengano ad Unioni, Associazioni o Comunità montane, l'ambito ottimale è quello da essi indicato con deliberazioni conformi, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/99.

4. Individuazione degli ambiti territoriali interessati dagli interventi a favore delle zone montane

1. L'art. 5, comma tre, ultimo periodo della L.R. 11/01, va interpretato nel senso che resta salva la disciplina di riparto dei "Fondi per la montagna" prevista dalla L.R. 2/04, solo con riferimento ai Comuni inclusi nelle "zone montane" individuate con deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'art. 1, comma 5 della L.R. 2/04.

2. Al fine di dare applicazione all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 11 del 2001, secondo cui «l'inclusione di Comuni non montani nella Comunità montana non comporta l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna», gli ambiti territoriali considerati ai fini del riparto fra le Comunità montane dei finanziamenti recati dai Fondi per la montagna, di cui all'art. 11 della L.R. 2/04, sono attualmente individuati nei Comuni di seguito elencati, coincidenti con le zone montane individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 6/9/2004.

Gli ambiti territoriali di tali Comuni costituiscono in particolare il riferimento per applicare i parametri previsti dall'art. 12, commi 1 e 2 della L.R. 2/04, ai fini del riparto del Fondo regionale per la montagna, del Fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico e del Fondo per le opere pubbliche montane.

– Comuni della provincia di Piacenza: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo,

Zerba, Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Vernasca.

– Comuni della provincia di Parma: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma.

– Comuni della provincia di Reggio Emilia: Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo.

– Comuni della provincia di Modena: Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca.

– Comuni della provincia di Bologna: Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato, Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice.

– Comuni della provincia di Ravenna: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme.

– Comuni della provincia di Forlì-Cesena: Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio, Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto.

– Comuni della provincia di Rimini: Torriana, Verucchio.

3. I contributi per le spese di funzionamento delle Comunità montane, di cui all'art. 7 bis della L.R. 11/01, continua ad essere ripartito tenendo conto dei dati effettivi di popolazione e territorio delle Comunità medesime.

Parte seconda – Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle fusioni, alle Unioni, alle Comunità Montane ed alle Associazioni intercomunali

1. Destinatari dei contributi

1. Possono accedere ai contributi del presente Programma, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate:

- i Comuni istituiti per fusione o derivanti da incorporazione di uno o più Comuni;
- le Unioni di Comuni;
- le Comunità montane;
- le Associazioni intercomunali la cui istituzione sia stata dichiarata con decreto del Presidente della Regione.

2. Non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana o con questa coincidenti, ad eccezione delle Unioni già istituite all'entrata in vigore della L.R. n. 11 del 2001, purché non coincidenti con una Comunità montana, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2 della medesima legge.

3. Possono accedere ai contributi anche le Unioni di più recente costituzione, anche se lo Statuto medesimo risulti in corso di pubblicazione e non sia ancora entrato in vigore, nonché le nuove Comunità montane istituite con decreto del Presidente della Regione, anche prima della approvazione dello Statuto, e quelle oggetto di ridelimitazione anche prima che sia completato l'eventuale procedimento di revisione statutaria.

4. Le Comunità montane possono accedere ai contributi purché abbiano assunto l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni anche individuando, con le modalità di cui all'art. 13 della L.R. 11/01, una o più zone.

5. Non è corrisposto alcun contributo alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una Comunità montana. Il contributo è erogato al Comune individuato nel regolamento dell'Associazione quale capofila per i rapporti finanziari ed istituzionali con la Regione Emilia-Romagna.

2. Tipologia dei contributi

1. I contributi per l'esercizio in forma associata si articolano in un contributo straordinario iniziale ed in contributi ordinari annuali, ai sensi dell'art. 13, comma 2 della L.R. 11/01.

Tabella A

Numero dei Comuni coinvolti	Contributo straordinario iniziale per l'Unione di Comuni	Contributo straordinario iniziale per la Comunità montana	Contributo straordinario iniziale per l'Associazione intercomunale
	Euro	Euro	Euro
Fino a 3	51.700,00	46.500,00	25.900,00
da 4 a 6	77.500,00	62.000,00	38.800,00
oltre 6	62.000,00	49.600,00	31.000,00

3. Il contributo viene erogato solo agli enti che già non ne abbiano beneficiato ai sensi delle LL.RR. 24/96 e 3/99 e relative delibere di attuazione, e spetta una sola volta. Tale previsione si applica anche in caso di successiva modifica della circoscrizione territoriale dell'ente (estensione dell'Unione o della Associazione; ridelimitazione dei confini della Comunità montana) o di trasformazione della sua natura giuridica.

4. In deroga a quanto previsto al punto 3, il contributo spetta alle Unioni che derivano dalla trasformazione di una Associazione, anche se a quest'ultima fosse già stato corrisposto il contributo. In tal caso spetta all'Unione derivante dalla trasformazione un contributo una tantum di importo pari a quello straordinario iniziale previsto per le Unioni di nuova istituzione, dalla tabella A. Il contributo una tantum in tal caso compete anche qualora il processo di trasformazione dell'associazione in Unione sia già concluso al momento della presentazione della domanda di contributi.

5. La previsione di cui all'art. 14, comma 2, L.R. 11/01, ai sensi del quale il contributo spetta alle eventuali nuove Comunità montane, va interpretata in senso estensivo con riferimento non solo alle Comunità montane di nuova istituzione, ma anche alle Comunità montane già esistenti, che per la prima volta richiedano contributi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni comunali.

6. Per le Associazioni intercomunali e per le Comunità montane già esistenti, il contributo è concesso solo in presenza delle condizioni per accedere al contributo ordinario annuale, e pertanto solo in presenza della gestione associata di almeno una delle funzioni e servizi indicati nella Tabella B del presente Programma, che costituiscono la base per la quantificazione del contributo ordinario annuale.

4. Contributo ordinario annuale

1. Il contributo ordinario annuale è destinato a sostenere gli Enti locali nelle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate.

2. Il contributo è computato sulla base dei seguenti parametri:

- tipologia delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;
- grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;
- tipologia della forma associativa;
- densità demografica della forma associativa.

3. Alla somma attribuita in relazione alla tipologia delle funzioni/servizi gestiti in forma associata sono apportate maggio-

3. Contributo straordinario iniziale

1. Il contributo straordinario iniziale è erogato, contestualmente alla prima annualità del contributo ordinario, allo scopo di contribuire alle spese di primo impianto della nuova forma associativa (Unione, Comunità montana, Associazione intercomunale) e, nel caso delle Comunità montane già esistenti, all'adeguamento della dotazione organizzativa e strumentale necessario per il migliore esercizio delle funzioni associate.

2. Il contributo è calcolato in rapporto al numero di Comuni coinvolti ed alla natura giuridica della forma associativa, secondo la seguente quantificazione contenuta nella Tabella A.

razioni e/o riduzioni sulla base degli ulteriori parametri, secondo le modalità di seguito specificate.

5. Funzioni e servizi gestiti in forma associata

1. Il contributo base è computato sommando i singoli valori, indicati nella Tabella B, corrispondenti a ciascuna delle tipologie di funzione o servizio svolto in forma associata.

Tabella B

Funzione o servizio svolto in forma associata	Contributo base (in Euro)
Organizzazione unitaria dei servizi demografici	7.800,00
Gestione del personale	51.700,00
Reclutamento del personale/concorsi	5.200,00
Trattamento economico	5.200,00
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)	5.200,00
Nucleo di valutazione	5.200,00
Relazioni sindacali	5.200,00
Formazione professionale	5.200,00
Armonizzazione dei regolamenti del personale	5.200,00
Altro	max 5.200,00
Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione	15.500,00
Gestione economica e finanziaria	10.400,00
Controllo di gestione	5.200,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	31.000,00
Riscossione tributi	10.400,00
Attività di recupero evasione/elusione fiscale	5.200,00
Armonizzazione regolamenti entrate	5.200,00
Altro	max 5.200,00
Gestione unificata dell'ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti	31.000,00
Progettazione delle opere (progetto esecutivo capitolati tecnici)	5.200,00
Gestione degli appalti (forniture, servizi)	2.600,00
Gestione degli appalti (lavori pubblici)	2.600,00

Gestione dei contratti	5.200,00
Armonizzazione dei regolamenti	5.200,00
Altro	max 5.200,00
Gestione unificata servizio statistico e informativo	25.900,00
Servizi informatici, CED	5.200,00
Sistema informativo territoriale	5.200,00
Servizio informativo-statistico	5.200,00
Altro max	5.200,00
Viabilità, circolazione e servizi connessi	20.700,00
Gestione e manutenzione strade	5.200,00
Segnaletica	5.200,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	5.200,00
Altro	max 4.200,00
Attività istituzionali	20.700,00
Comunicazione istituzionale	5.200,00
URP sovracomunale	5.200,00
Difensore civico sovracomunale	5.200,00
Altro	max 4.200,00
Gestione del territorio	56.000,00
Catasto	5.200,00
Protezione civile	5.200,00
Gestione e manutenzione verde pubblico	5.200,00
Attività previste dall'Agenda 21	5.200,00
Urbanistica	7.800,00
Edilizia residenziale pubblica (ufficio casa)	5.200,00
Ufficio di piano per la predisposizione del PSC	15.000,00
Armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi	5.200,00
Altro	max 5.200,00
Funzioni di polizia municipale	20.700,00
Sicurezza urbana	5.200,00
Polizia stradale	5.200,00
Polizia amministrativa (osservanza leggi e regolamenti in materia edilizia, commercio, ambiente, pubblici esercizi, igiene)	5.200,00
Altro	4.200,00
Funzioni culturali e ricreative	25.900,00
Biblioteche	5.200,00
Musei e pinacoteche	5.200,00
Programmazione e gestione attività culturali	5.200,00
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi	5.200,00
Altro	max 4.200,00
Funzioni attinenti il settore sociale	41.400,00
ISEE (Redditometro)	5.200,00
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	5.200,00
Servizi di assistenza sociale (inabili, handicappati, tossico-dipendenti)	5.200,00
Servizi di assistenza domiciliare	5.200,00
Servizi per l'infanzia e i minori	5.200,00
Asili nido	5.200,00
Altro	max 5.200,00
Funzioni attinenti lo sviluppo economico	25.900,00
Accoglienza, informazione e promozione turistica	5.200,00
Sportello unico per le attività produttive	10.400,00
Armonizzazione di atti normativi, piani e programmi	5.200,00
Altro	max 4.200,00
Funzioni di istruzione pubblica	20.700,00

Scuola materna	5.200,00
Trasporto scolastico	5.200,00
Mense scolastiche	5.200,00
Altro	max 4.200,00

2. Ogni singola voce indicata in tabella può essere finanziata se la gestione associata ha ad oggetto l'insieme o la maggior parte delle attività in cui si articola l'esercizio della funzione. Sono pertanto escluse le gestioni associate aventi un ambito di applicazione limitato (ad es. la sola gestione del trattamento previdenziale del personale se la voce prevede il "trattamento giuridico") e quelle che, per l'indeterminatezza dell'oggetto, non consentano di individuare con precisione l'ambito di operatività della gestione associata.

3. Uno specifico valore è attribuito anche alla intervenuta armonizzazione delle disposizioni normative dei singoli Comuni, realizzata mediante apposita revisione di regolamenti o atti amministrativi generali preesistenti o emanazione di nuovi regolamenti o atti amministrativi generali conformi, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi per i quali, nella Tabella B, è prevista tale ipotesi. Tale contributo viene concesso una sola volta e si riferisce ad atti definitivamente approvati da tutti i Comuni interessati (o dai competenti organi dell'Unione e della Comunità montana) e, qualora siano adottati più distinti regolamenti attinenti alla medesima materia, viene comunque finanziato solo quello riguardante l'oggetto principale.

4. Nel caso di realizzazione di tutte le voci appartenenti ad un settore (ivi compresa l'armonizzazione degli atti normativi, se prevista nella tabella), si applica il contributo-base massimo previsto (indicato in neretto), in luogo della somma dei valori singoli.

5. Il finanziamento della voce "Ufficio di piano", di cui all'art. 15, comma 1 della L.R. 20/00, previsto per l'elaborazione, attraverso l'Ufficio di piano o altre strutture, del PSC in ambito sovracomunale, richiede:

- a) in caso di Associazioni intercomunali e Comunità montane, l'avvenuta stipula di un accordo territoriale tra i Comuni facenti parte dell'Associazione o di zone all'interno della CM; tale accordo deve prevedere espressamente l'istituzione di un unico Ufficio di piano;
- b) per l'Unione, nel caso di avvenuto trasferimento della funzione pianificatoria, il finanziamento viene erogato sulla base di un atto organizzativo dell'Unione istitutivo dell'Ufficio di piano; nel caso contrario è necessario che i singoli Comuni stipulino preventivamente lo specifico accordo avente ad oggetto l'istituzione dell'ufficio unico;
- c) il finanziamento della voce Ufficio di piano può essere riconosciuto anche in presenza di altre strutture (eventualmente già costituite), come previsto dall'art. 15, L.R. 20/00 purché compatibili con le finalità della predetta norma;
- d) il finanziamento per la costituzione dell'Ufficio di piano relativo alla predisposizione del PSC, è compatibile con il finanziamento della voce urbanistica che può essere finanziata in presenza della gestione associata di altre e diverse funzioni attinenti alla predisposizione di ulteriori strumenti di pianificazione e/o alla gestione degli stessi (quali ad esempio in materia di edilizia privata).

6. La voce "altro" (prevista per alcuni settori) si riferisce esclusivamente ad attività integrative rispetto alle voci già considerate nella tabella e comunque riconducibili alle materie in essa previste; la quantificazione del contributo spettante è effettuata, entro la somma massima indicata in tabella, in relazione alla consistenza e rilevanza dell'attività oggetto della gestione associata.

7. Il contributo è concesso in relazione ai servizi ed alle funzioni associati aventi i caratteri di continuità (o, quanto meno, periodicità) e di effettività. Sono pertanto esclusi dalla quantificazione del contributo sia le cooperazioni di tipo occasionale o espressamente limitate alla realizzazione di uno specifico progetto o attività non ricorrenti, sia le funzioni ed i servizi per le quali gli atti di organizzazione o conferimento rinviando, espressamente o implicitamente, ad un futuro momento

l'individuazione delle modalità operative di svolgimento della gestione in forma associata, e sono quindi solo in fase di progettazione. Possono essere ammesse a contributo le gestioni associate che, sulla base degli atti attuativi prodotti e delle attestazioni rilasciate dai competenti organi entro il termine di conclusione dell'istruttoria, risultano avere tutti gli elementi di effettiva operatività (data certa di decorrenza dell'esercizio in forma associata, avvenuta individuazione del personale adibito alla gestione medesima e individuazione in via preventiva delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività) nel corso dell'anno al quale il finanziamento si riferisce.

8. Nelle convenzioni ad attuazione progressiva, o comunque comprendenti una pluralità di oggetti di futura attivazione, ai fini della contribuzione verranno valutate le sole funzioni effettivamente attivate (nel corso dell'anno).

9. Il contributo può essere concesso anche in relazione alle funzioni attivate in anni precedenti a quello di presentazione della richiesta, ivi comprese le gestioni associate attivate prima dell'entrata in vigore del presente Programma di riordino e per le quali siano già stati ottenuti contributi, nel rispetto dei limiti di durata di cui al successivo paragrafo 10. Per le Associazioni intercomunali, sono ammesse a contributo anche le convenzioni stipulate prima della costituzione della forma associativa, purché compatibili con il modello organizzativo di quest'ultima ed a condizione che la loro attuazione avvenga nel rispetto del regolamento dell'associazione.

6. Grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e servizi

1. In applicazione dell'art. 14, comma 4 della L.R. 11/01, ai sensi del quale nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, ai valori attribuiti in relazione alle singole voci della Tabella B si applicano le seguenti variazioni:

- in caso di costituzione di un ufficio unico, operante con personale degli enti partecipanti per l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli stessi (es. ufficio unico personale; corpo unico di polizia municipale) o di servizi (es. asilo nido sovracomunale o residenza sanitaria protetta), si applica una maggiorazione del 20%;
- per le Unioni e le Comunità montane, in caso di svolgimento della funzione/servizio da parte delle strutture organizzative dell'ente sovracomunale (situazione analoga alla costituzione di un ufficio unico trasversale) si applica una maggiorazione del 20%;
- nel caso in cui la funzione o il servizio conferito alla forma associativa sia conferito mediante delega, o a qualsiasi altro titolo, ad un soggetto a sua volta abilitato a richiedere contributi ai sensi del presente Programma (ad esempio: Unione che delega le funzioni ad una Comunità montana), il contributo spetta a quest'ultimo.

1.1. La maggiorazione «in caso di costituzione di ufficio unico» (lett. a), si applica quando l'insieme delle attività di cui si compone la funzione o il servizio vengono unificate presso una sola struttura sovracomunale, che non si sovrappone ma si sostituisce a quelle dei singoli Comuni, con l'individuazione di un unico responsabile.

1.2. La maggiorazione «in caso di svolgimento della funzione/servizio da parte dell'ente sovracomunale» (lett. b) verrà applicata se alla struttura sovracomunale (sia essa stata istituita ad hoc, ovvero già presente per lo svolgimento di competenze proprie dell'ente sovracomunale) sono devolute la generalità delle funzioni riguardanti le voci di attività espressamente indicate nel Programma, senza sovrapposizione con gli uffici dei singoli Comuni.

1.3. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione «in caso di costituzione di ufficio unico» (lett. a), e «in caso di svolgimento della funzione/servizio da parte dell'ente sovracomunale» (lett. b), verrà preso in considerazione, per le gestioni associate aven-

ti ad oggetto una pluralità di attività, il modello organizzativo prevalente, valutando la consistenza e la rilevanza di quelle svolte mediante il ricorso a soggetti esterni alla forma associativa.

1.4. Sia nell'ipotesi di cui alla lettera a) che alla lettera b) l'ufficio unico si realizza anche in caso di permanenza di referenti (ma non di "responsabili") per la funzione/servizio associato all'interno dei singoli Comuni (anche attraverso modalità organizzative di front-office), sia con la assenza di personale adibito da parte di alcuni dei Comuni associati, o con la previsione di una loro partecipazione solo eventuale, poiché si ritiene prevalente la circostanza dell'unificazione delle funzioni/servizi presso un'unica struttura in luogo di strutture distinte.

1.5. La maggiorazione non si applica alle voci "relazioni sindacali", "nucleo di valutazione" e "difensore civico sovracomunale", in quanto le medesime non presuppongono la costituzione di una specifica struttura amministrativa, trattandosi di attività demandate ad organi.

2. Tutte le altre modalità di gestione associata del servizio (delega ad un singolo Comune, esternalizzazione, costituzione di società a partecipazione pubblica oppure costituzione di un consorzio) sono finanziate in misura pari al contributo base indicato nella Tabella B.

3.3. Per quanto attiene ai servizi sociali, nel caso in cui la modalità di gestione sia la delega all'AUSL, si applica una riduzione del 20%.

7. Tipologia della forma associativa

- Alle Unioni di Comuni si applicano i seguenti criteri:
 - per ciascuna voce della Tabella B, il contributo spetta se la funzione/servizio sia svolto per almeno i 4/5 (arrotondati per difetto) dei Comuni aderenti;
 - per il primo anno di attività, in luogo della quantificazione del contributo in base alle funzioni ed ai servizi è riconosciuto un contributo forfetario pari a Euro 51.700,00 in quanto il concreto trasferimento delle funzioni e dei servizi al nuovo ente potrà essere perfezionato solo nel corso dell'effettiva esistenza della forma associata.
- Alle Comunità montane si applicano i seguenti criteri:
 - per ciascuna voce della Tabella B, il contributo spetta se la gestione associata della funzione/servizio coinvolga almeno i 4/5 (arrotondati per difetto) dei Comuni ricompresi nella Comunità montana. Fa eccezione l'ipotesi in cui siano state istituite una o più zone, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/01. In tale ultimo caso, il contributo è concesso alla Comunità montana in valore pari alla percentuale dei Comuni coinvolti nella gestione associata rispetto al numero totale (ad es. se la zona comprende 2 Comuni su 6 della Comunità montana, ed è istituita per lo svolgimento delle funzioni "personale" e "tributi", verrà erogato il 33% del valore-base previsto nella tabella per le corrispondenti tipologie di funzione/servizio). Nel caso in cui un Comune faccia parte di più zone, dovrà precisare in quale zona (e, di conseguenza, per quali funzioni/servizi associati) intende essere computato ai fini della quantificazione del contributo (cfr. art. 13, comma 5, L.R. 11/01);
 - alle sole Comunità montane di nuova istituzione, per il primo anno di attività, in luogo della quantificazione del contributo in base alle funzioni ed ai servizi è riconosciuto il medesimo contributo forfetario spettante alle nuove Unioni.
- Alle Associazioni intercomunali si applicano i seguenti criteri:
 - per ciascuna voce della Tabella B, il contributo spetta se la gestione associata della funzione/servizio coinvolga almeno i 4/5 dei Comuni (arrotondati per difetto);
 - il contributo per armonizzazione dei regolamenti spetta se essa sia stata operata tra almeno i 4/5 (arrotondati per difetto) dei Comuni aderenti;
 - i valori-base indicati nella Tabella B sono diminuiti del

20%, in applicazione del principio di preferenza per le Unioni e le Comunità montane, sancito dall'art. 14, comma 3 della L.R. 11/01.

4. Qualora la gestione associata sia estesa, a qualsiasi titolo, a Comuni non facenti parte della forma associativa abilitata a richiedere il contributo, essi non sono computati ai fini della quantificazione dello stesso.

8. Densità demografica della forma associativa

1. Per le forme associative a bassa densità demografica, il contributo ordinario annuale, calcolato secondo le modalità di cui ai paragrafi 5, 6, 7, ovvero il contributo forfetario, ove previsto, è aumentato delle seguenti percentuali:

Densità demografica	Unioni Comunità Montane	Associazioni intercomunali
< 50 ab/kmq.	+ 30%	+ 20%
Tra 50 e 100 ab/Kmq.	+ 20%	+ 10%
Tra 100 e 300 ab/kmq.	+ 10%	+ 5%
> 300 ab/kmq.	0	0

9. Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta regionale alle forme associative che ne abbiano titolo e ne facciano richiesta entro il termine improrogabile del 31 marzo di ogni anno. La successiva liquidazione è effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio Affari istituzionali, Sistema delle Autonomie territoriali.

2. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie disponibili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.

3. Ai contributi erogati ai sensi del presente Programma, in quanto finalizzati alla promozione delle gestioni associate sovracomunali, si applica l'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 158, DLgs 267/00 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali".

4. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria e della specifica documentazione richiesta in sede di presentazione della domanda di contributo per gli anni successivi, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.

5. Le modalità per l'inoltro delle domande, la documentazione da allegare e la relativa modulistica, sono stabiliti con determina del Responsabile del Servizio Affari istituzionali, Sistema delle Autonomie territoriali, da adottare entro quaranta giorni dall'approvazione del Programma.

6. La fase istruttoria del procedimento di concessione deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Le risposte ad eventuali richieste di integrazione istruttoria devono essere prodotte in tempo utile al fine di consentire il rispetto del termine del procedimento istruttorio.

7. All'individuazione del responsabile del procedimento provvede il Responsabile del Servizio Affari istituzionali, Sistema delle Autonomie territoriali.

10. Durata dei contributi

1. I contributi ordinari vengono erogati per un massimo di cinque annualità.

2. Nel terzo anno di contribuzione, al contributo ordinario, computato sulla base dei criteri di calcolo sopra indicati, si applica una riduzione del 10%; nel quarto anno, del 15%; nel quinto anno, del 20%.

3. Per le forme associative già costituite all'entrata in vigore della L.R. 11/01 non sono computate le annualità già riscosse in attuazione della L.R. 24/96, della L.R. 3/99 e dei relativi atti attuativi.

11. Contributi spettanti alle fusioni

1. Al Comune istituito per fusione o derivante da incorporazione di uno o più Comuni spetta un contributo straordinario iniziale, erogato in concomitanza con il primo contributo ordinario annuale, e contributi ordinari annuali per cinque anni.

2. I contributi spettano anche nel caso in cui uno o più Comuni coinvolti abbiano già fruito di contributi per la gestione associata.

3. Il contributo straordinario iniziale è pari al doppio di quello spettante ad una Unione comprendente un numero di Comuni pari a quelli interessati dalla fusione, secondo quanto previsto nella Tabella A.

4. Il contributo ordinario è pari al doppio della somma di tutti i valori-base (corrispondenti a ciascuna funzione/servizio) previsti dalla Tabella B.

5. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui all'articolo 14, comma 7, L.R. 11/01.

Parte terza – Tabelle e cartografie sugli ambiti ottimali e le forme associative

Al fine di consentire una corretta lettura dei dati contenuti nelle tabelle, mappe e tavole di seguito presentate, è opportuno precisare che:

- i dati demografici e territoriali riportati nelle tabelle sono quelli disponibili alla data di approvazione del presente aggiornamento del Programma, riferiti all'1 gennaio 2004, secondo le risultanze ufficiali e definitive del 14° Censimento generale della popolazione ed i successivi aggiornamenti in base alle statistiche ufficiali del Servizio statistico della Regione;
- gli ambiti ottimali elencati nella prima tabella, graficamente riprodotti nelle successive mappe e distinti per singole province, sono quelli risultanti dagli atti conservati presso il Servizio Affari istituzionali, Sistema delle Autonomie territoriali;
- nelle mappe sono indicate, con particolari sfondi, anche le scelte relative alle diverse forme di gestione associata realizzate dai Comuni. Sono espressamente segnalati anche i casi in cui non sia stata scelta la tipologia di forma associativa;
- nelle tavole riepilogative riguardanti gli ambiti ottimali sono stati riportati i dati relativi alla forma prescelta di gestione associata, alla popolazione, alla superficie, alla densità demografica, al numero di Comuni coinvolti in ciascun ambito;
- l'ultima tabella contiene la distribuzione dei Comuni dell'Emilia-Romagna in classi demografiche e per singola provincia con i valori assoluti e percentuali.

(segue allegato fotografato)

1. TABELLA SUGLI AMBITI OTTIMALI**PROVINCIA DI PIACENZA**

<i>Ambito ottimale</i>	<i>Forma associativa</i>	<i>Note di commento</i>
Caminata, Nibbiano, Pecorara, Piana del Val Tidone	Comunità Montana Val Tidone	Costituita nel 2001
Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo, Zerba	Comunità Montana Appennino Piacentino	Ridelimitata nel 2001 con l'esclusione di Pecorara
Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Lugagnano Val D'Arda, Morfasso, Vernasca	Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda	Subentra nel 2002 il Comune di Lugagnano Val d'Arda
Borgonovo Val Tidone, Castel S. Giovanni, Sarmato, Ziano Piacentino	Associazione intercomunale Bassa Val Tidone	Costituita nel 2001
Agazzano, Gazzola, Gragnano Trebbiese	Associazione intercomunale Bassa Val Luretta	Costituita nel 2001
Podenzano, Ponte dell'Olio, San Giorgio Piacentino, Vigolzone	Associazione intercomunale Valnure	Costituita nel 2001 Dal 29/11/2001 comprende il comune di Ponte dell'Olio
Besenzone, Cortemaggiore, S. Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda		
Caorso, Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina		
Gossolengo, Rivergaro	Associazione intercomunale della Val Trebbia	Costituita nel 2003
Calendasco, Rottofreno		
Cadeo, Pontenure		

PROVINCIA DI PARMA

<i>Ambito ottimale</i>	<i>Forma associativa</i>	<i>Note di commento</i>
Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma	Comunità Montana Parma est	
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceeto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi	Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno	Ridelimitata nel 2002 con l'inclusione di Medesano Costituite due zone: Zona 1: Albareto Bedonia, Borgo Val di Taro, Compiano, Tornolo Zona 2: Bore, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Varano de' Melegari, Varsi
Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo	Associazione intercomunale "Pedemontana parmense"	Costituita nel 2004
Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, San Secondo, Sissa, Soragna, Trecasali	Associazione intercomunale Terre Verdiane	Costituita nel 2000 Dall'1/1/2003 sono receduti Zibello e Polesine Parmense e hanno aderito Sissa e Trecasali. Dall'1/1/2005 è receduto il Comune di Salsomaggiore Terme
Mezzani, Sorbolo	Unione di Sorbolo e Mezzani	Costituita nel 2001
Polesine Parmense, Zibello	Unione civica Terre del Po	Costituita nel 2002

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Ambito ottimale	Forma associativa	Note di commento
Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo	Comunità Montana Appennino Reggiano	Esiste una Unione endocomunitaria già costituita tra i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto. L'ambito ottimale per le funzioni conferite ai sensi della l.r. n. 3/99 resta la Comunità montana fino alla eventuale ride-limitazione della stessa Costituite due Zone: Zona 1: Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Vetto, Viano e Villa Minozzo; Zona 2: Baiso Carpineto, Toano e Viano
Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto	Unione Alto Appennino reggiano	Costituita nel 1999
Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano	Associazione intercomunale Tresinaro-Secchia	Costituita nel 2001
Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio, Reggiolo	Associazione intercomunale Basa Reggiana	Costituita nel 2001
Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Quattro Castella, Reggio Emilia, Vezzano sul Crostolo	Associazione intercomunale Il Tricolore	Costituita nel 2001
Campagnola Emilia, Correggio, Fabrico, Rio Saliceto, Rolo, S. Martino in Rio	Associazione intercomunale Reggio Nord	Costituita nel 2001
Bibbiano, Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, S. Ilario d'Enza, S. Polo d'Enza	Associazione intercomunale della Val d'Enza	Costituita nel 2002

PROVINCIA DI MODENA

<i>Ambito ottimale</i>	<i>Forma associativa</i>	<i>Note di commento</i>
Palagano, Frassinoro, Montefiorino, Prignano sulla Secchia	Comunità Montana Modena ovest	
Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone, Sestola	Comunità Montana del Frignano	Ambito ex lege Istituite due Zone: Zona 1: Fiumalbo, Pievepelago, Riolunato Zona 2: Fanano, Lama Mocogno, Montecreto, Sestola
Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca	Comunità Montana Modena est	Ambito ex lege
Bastiglia, Bomporto, Ravarino	Unione del Sorbara	Costituita nel 2000
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola	Unione Terre di Castelli	Costituita nel 2001
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera,	Associazione intercomunale	Costituita nel 2001
Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Possidonio, San Prospero, San Felice sul Panaro	Unione Comuni Modenesi Area Nord	Costituita nel 2003 per trasformazione dell'omonima associazione intercomunale
Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo	Associazione Intercomunale dei Comuni Modenesi del Distretto Ceramico	Costituita nel 2002

PROVINCIA DI BOLOGNA

<i>Ambito ottimale</i>	<i>Forma associativa</i>	<i>Note di commento</i>
Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte S. Pietro, Monteveglio, Savigno	Comunità Montana Valle del Samoggia	Ridelimitata nel 2001 con l'ingresso di Bazzano e Crespellano
Camugnano, Castel di Casio, Castel d'Aiano, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato	Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno	Costituite nel 2001 Istituite due zone: Zona Medio Reno: Castel d'Aiano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Vergato Zona Alto Reno: Castel di Casio, Gaggio Montano, Porretta Terme
Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterezeno, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi	Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi (già Valli del Savena e dell'Idice)	
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Fontanelice, Castel del Rio	Comunità Montana Valle del Santerno	
Baricella, Budrio, Granarolo Malalbergo, Minerbio, Molinella	Associazione intercomunale Terre di Pianura	Costituita nel 2001. Dal 30/12/2002 è entrato il Comune di Budrio
Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale	Associazione intercomunale Reno-Galliera	Costituita nel 2001
Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese	Associazione intercomunale Terre d'Acqua	Costituita nel 2001
Castenaso, Ozzano Emilia, San Lazzaro	Associazione intercomunale Valle dell'Idice (già Comuni ad est di Bologna)	Costituita nel 2001
Castelguelfo, Castel S. Pietro Dozza, Medicina, Mordano	Associazione intercomunale Cinque castelli (già Quattro castelli)	Costituita nel 2001. Nel 2004 è entrato il comune di Mordano

PROVINCIA DI FERRARA

<i>Ambito ottimale</i>	<i>Forma associativa</i>	<i>Note di commento</i>
Argenta, Masi Torello, Portomaggiore, Voghiera	Associazione intercomunale	Costituita nel 2000
Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato	Associazione intercomunale Basso Ferrarese	Costituita nel 2000 L'allargamento ai comuni di Ostellato, Migliaro, Migliarino, Massa Fiscaglia è avvenuto nel 2003
Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, S. Agostino, Vigarano Mainarda	Associazione intercomunale Alto Ferrarese	Costituita nel 2002
Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo	Associazione intercomunale	Costituita nel 1999

PROVINCIA DI RAVENNA

<i>Ambito ottimale</i>	<i>Forma associativa</i>	<i>Note di commento</i>
Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme	Comunità Montana Appennino Faentino	
Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi, S. Agata sul Santerno	Associazione intercomunale Bassa Romagna	Costituita nel 1999
Castelbolognese, Faenza, Solarolo		

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

<i>Ambito ottimale</i>	<i>Forma associativa</i>	<i>Note di commento</i>
Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia	Comunità Montana dell'Appennino Forlivese (Valli del Rabbi e del Bidente)	Esiste una Unione endocomunitaria attualmente costituita tra i Comuni di Galeata e Santa Sofia. L'ambito ottimale per le funzioni conferite ai sensi della l.r. n. 3/99 resta la Comunità montana fino alla eventuale ridelimitazione della stessa
Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio	Comunità Montana Acquacheta Romagna-Toscana (Valli del Tramazzo e del Montone)	
Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto	Comunità Montana Appennino Cesenate	
Galeata, Santa Sofia	Unione di Galeata e S. Sofia	Istituita nel 1998 tra i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata e S. Sofia Dall'1/4/2001 è receduto il comune di Civitella
Cesena, Gambettola, Longiano, Montiano	Associazione intercomunale	Costituita nel 2001 Ridelimitata nel 2002 con l'ingresso di Gambettola e Longiano
Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli	Associazione intercomunale Pianura Forlivese	Costituita nel 2002
Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone		

PROVINCIA DI RIMINI

<i>Ambito ottimale</i>	<i>Forma associativa</i>	<i>Note di Commento</i>
Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio	Comunità Montana Valle del Marecchia	Ridelimitata nel 2001 con l'ingresso di S. Arcangelo di Romagna e Poggio Berni Costituite due Zone: Zona 1: Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna Zona 2: Torriana, Verucchio
Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente, Saludecio	Unione della Valconca	Già costituita nel 1996 Nel 2001 sono subentrati i comuni di Montegridolfo, Mondaino, Monte Colombo, Montescudo, Saludecio
Coriano, Riccione	Associazione intercomunale	Costituita nel 2001

DISTRIBUZIONE DEI COMUNI PER CLASSI DEMOGRAFICHE (dati ISTAT 1/1/2004)

VALORI ASSOLUTI


Classi demografiche	Piacenza	Parma	Reggio Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì-Cesena	Rimini	Intera Regione
Fino a 1000	9	2	1	2	0	0	0	2	1	17
Da 1001 a 2000	6	11	3	2	3	0	1	3	4	33
Da 2001 a 3000	9	7	1	6	4	3	2	6	4	42
Da 3001 a 4000	4	6	5	8	6	6	0	2	1	38
Da 4001 a 5000	7	2	7	2	8	3	1	2	0	32
Da 5001 a 6000	6	2	5	3	7	1	1	1	0	26
Da 6001 a 7000	0	4	3	1	6	3	1	4	1	23
Da 7001 a 8000	3	2	0	3	2	2	2	1	0	15
Da 8001 a 9000	0	3	7	2	3	0	2	0	1	18
Da 9001 a 10000	1	3	2	0	1	0	1	3	2	13
TOTALE	45	42	34	29	40	18	11	24	14	257
Fino a 5000	35	28	17	20	21	12	4	15	10	162
Da 5001 a 10000	10	14	17	9	19	6	7	9	4	95
Da 10001 a 30000	2	4	10	14	17	6	4	4	4	65
Con più di 30000	1	1	1	4	3	2	3	2	2	19
TOTALE	48	47	45	47	60	26	18	30	20	341

DISTRIBUZIONE DEI COMUNI PER CLASSI DEMOGRAFICHE (dati ISTAT 1/1/2004)

VALORI PERCENTUALI

Classi demografiche	Piacenza		Parma		Reggio Emilia		Modena		Bologna		Ferrara		Ravenna		Forlì-Cesena		Rimini		Intera Regione	
	%col.	%origa	%col.	%origa	%col.	%origa	%col.	%origa	%col.	%origa	%col.	%origa	%col.	%origa	%col.	%origa	%col.	%origa	%col.	%origa
Fino a 1000	20,00	53,00	4,76	11,80	2,94	5,88	6,90	11,80	0	0	0	0	0	0	8,33	11,80	7,14	5,88	6,61	100,00
Da 1001 a 2000	13,33	18,20	26,20	33,30	8,82	9,09	6,90	6,06	7,50	9,09	0	0	9,10	3,03	12,50	9,09	28,60	12,10	12,80	100,00
Da 2001 a 3000	20,00	21,40	16,70	16,70	2,94	2,38	20,70	14,30	10,00	9,52	16,70	7,14	18,20	4,76	25,00	14,30	28,60	9,52	16,30	100,00
Da 3001 a 4000	8,89	10,50	14,30	15,80	14,70	13,20	27,60	21,10	15,00	15,80	33,30	15,80	0	0	8,33	5,26	7,14	2,63	14,80	100,00
Da 4001 a 5000	15,56	21,90	4,76	6,25	20,60	21,90	6,90	6,25	20,00	25,00	16,70	9,37	9,10	3,12	8,33	6,25	0	0	12,50	100,00
Da 5001 a 6000	13,33	23,10	4,76	7,69	14,70	19,20	10,40	11,50	17,50	26,90	5,55	3,85	9,10	3,85	4,17	3,85	0	0	10,10	100,00
Da 6001 a 7000	0	0	9,53	17,40	8,82	13,00	3,45	4,35	15,00	26,10	16,70	13,00	9,10	4,35	16,7	17,40	7,14	4,35	8,95	100,00
Da 7001 a 8000	6,67	20,00	4,76	13,30	0	0	10,40	20,00	5,00	13,30	11,10	13,30	18,20	13,30	4,17	6,67	0	0	5,84	100,00
Da 8001 a 9000	0	0	7,14	16,70	20,60	38,90	6,90	11,10	7,50	16,70	0	0	18,20	11,10	0	0	7,14	5,56	7,00	100,00
Da 9001 a 10000	2,22	7,69	7,14	23,10	5,88	15,40	0	0	2,50	7,69	0	0	9,10	7,69	12,50	23,10	14,30	15,40	5,06	100,00
TOTALE	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00
Fino a 5000	72,92	21,60	59,60	17,30	37,80	10,50	42,60	12,40	35,00	13,00	46,20	7,41	22,20	2,47	50,00	9,26	50,00	6,17	47,50	100,00
Da 5001 a 10000	20,83	10,50	29,80	14,70	37,80	17,90	19,20	9,47	31,70	20,00	23,10	6,32	38,90	7,37	30,00	9,47	20,00	4,21	27,90	100,00
Da 10001 a 30000	4,17	3,08	8,51	6,16	22,20	15,40	29,80	21,50	28,30	26,20	23,10	9,23	22,2	6,16	13,3	6,16	20,00	6,16	19,10	100,00
Con più di 30000	2,08	5,26	2,13	5,26	2,22	5,26	8,51	21,10	5,00	15,80	7,69	10,50	16,70	15,80	6,67	10,50	10,00	10,50	5,57	100,00
TOTALE	100,00	14,1	100,00	13,8	100,00	13,2	100,00	13,8	100,00	17,6	100,00	7,62	100,00	5,28	100,00	8,8	100,00	5,87	100,00	100,00

PROVINCIA DI PIACENZA



- Associazione intercomunale
- Comunità Montana
- Forme associative non individuate

Provincia di Piacenza

COMUNI	Pop. resid. 01/01/2004	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
AGAZZANO	2.041	35,88	56,88
ALSENO	4.754	55,51	85,64
BESENZONE	990	23,88	41,46
BETTOLA	3.199	122,85	26,04
BOBBIO	3.772	106,46	35,43
BORGONOVO VAL TIDONE	7.023	51,72	135,79
CADEO	5.551	38,59	143,85
CALENDASCO	2.359	37,3	63,24
CAMINATA	299	3,17	94,32
CAORSO	4.555	40,95	111,23
CARPANETO PIACENTINO	7.149	63,24	113,05
CASTELL'ARQUATO	4.606	52,22	88,20
CASTEL SAN GIOVANNI	12.374	44,67	277,01
CASTELVETRO PIACENTINO	5.022	35,11	143,04
CERIGNALE	211	31,51	6,70
COLI	1051	72,14	14,57
CORTE BRUGNATELLA	782	46,32	16,88
CORTEMAGGIORE	4.215	36,82	114,48
FARINI	1.794	112,15	16,00
FERRIERE	1.888	179,57	10,51
FIORENZUOLA D'ARDA	13.706	59,74	229,43
GAZZOLA	1.800	44,13	40,79
GOSSOLENGO	4.055	31,47	128,85
GRAGNANO TREBBIENSE	3.714	34,59	107,37
GROPPARELLO	2.366	56,28	42,04
LUGAGNANO VAL D'ARDA	4.223	54,39	77,64
MONTICELLI D'ONGINA	5.267	46,41	113,49
MORFASSO	1.307	83,78	15,60
NIBBIANO	2.404	44,01	54,62
OTTONE	688	98,41	6,99
PECORARA	894	53,7	16,65
PIACENZA	98.583	118,46	832,20
PIANELLO VAL TIDONE	2.246	36,39	61,72
PIOZZANO	722	43,57	16,57
PODENZANO	7.804	44,58	175,06
PONTE DELL'OLIO	4.885	43,97	111,10
PONTENURE	5.438	33,81	160,84
RIVERGARO	5.894	43,77	134,66
ROTOFRENO	9.391	34,53	271,97
SAN GIORGIO PIACENTINO	5.410	49,07	110,25
SAN PIETRO IN CERRO	948	27,51	34,46
SARMATO	2.673	26,96	99,15
TRAVO	2.017	80,39	25,09
VERNASCA	2.445	72,65	33,65
VIGOLZONE	3.686	42,35	87,04
VILLANOVA SULL'ARDA	1.929	36,46	52,91
ZERBA	124	25,12	4,94
ZIANO PIACENTINO	2680	32,91	81,43
Totale	270.934	2.589,47	104,63

Quadro riepilogativo degli ambiti ottimali indicati dagli enti locali


PIACENZA	Forme Associative	N. Comuni coinvolti	Popolazione complessiva 1/1/2004	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Caminata, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone	CM	4	5.843	137,27	42,57
Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottonne, Piozzano, Travo, Zerba	CM	8	9.367	503,92	18,59
Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Vernasca	CM	7	17.222	681,67	25,26
Agazzano, Gazzola, Gragnano Trebbiense	AI	3	7.555	114,6	65,92
Gossolengo, Rivergaro	AI	2	9.949	75,24	132,23
Podenzano, Ponte dell'Olio, San Giorgio Piacentino, Vigolzone	AI	4	21.785	179,97	121,05
Borgonovo Val Tidone, Castel S. Giovanni, Sarmato, Ziano Piacentino,	AI	4	24.750	156,26	158,39
Cadeo, Pontenure		2	10.989	72,4	151,78
Calendasco, Rottofreno		2	11.750	71,80	163,65
Caorso, Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina		3	14.844	122,5	121,18
Besenzone, Cortemaggiore, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda		4	8.082	124,7	64,81

Nota:

AI = Associazione Intercomunale

CM = Comunità Montana

PROVINCIA DI PARMA



- Associazione Intercomunale
- Comunità Montana
- Unione di Comuni

Provincia di Parma

COMUNI	Pop. resid. 01/01/2004	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
ALBARETO	2.236	103,95	21,51
BARDI	2.602	189,48	13,73
BEDONIA	3.870	167,83	23,06
BERCETO	2.389	131,58	18,16
BORE	868	43,17	20,11
BORGO VAL DI TARO	7.160	152,3	47,01
BUSSETO	6.898	76,44	90,24
CALESTANO	1.924	57,17	33,65
COLLECCHIO	12.190	58,79	207,35
COLORNO	8.353	48,67	171,63
COMPIANO	1.092	37,15	29,39
CORNIGLIO	2.244	166,09	13,51
FELINO	7.476	38,31	195,14
FIDENZA	23.673	95,15	248,80
FONTANELLATO	6.423	53,09	120,98
FONTEVIVO	5.192	25,92	200,31
FORNOVO DI TARO	6.109	57,65	105,97
LANGHIRANO	8.776	70,82	123,92
LESIGNANO DE' BAGNI	3.882	47,53	81,67
MEDESANO	9.425	88,8	106,14
MEZZANI	2.998	28,65	104,64
MONCHIO DELLE CORTI	1.180	69,14	17,07
MONTECHIARUGOLO	9.362	48,01	195,00
NEVIANO DEGLI ARDUINI	3.747	105,87	35,39
NOCETO	11.011	79,64	138,26
PALANZANO	1.308	70,33	18,60
PARMA	172.039	260,77	659,73
PELLEGRINO PARMENSE	1.234	82,35	14,98
POLESINE PARMENSE	1.499	25,01	59,94
ROCCABIANCA	3.147	40,15	78,38
SALA BAGANZA	4.695	30,91	151,89
SALSOMAGGIORE TERME	19.166	81,68	234,65
SAN SECONDO PARMENSE	5.077	38,2	132,91
SISSA	3.977	42,9	92,70
SOLIGNANO	1.941	73,57	26,38
SORAGNA	4.447	45,39	97,97
SORBOLO	9.059	39,59	228,82
TERENZO	1.269	73,54	17,26
TIZZANO VAL PARMA	2.150	78,21	27,49
TORNOLO	1.254	69,34	18,08
TORRILE	6.372	37,3	170,83
TRAVERSETOLO	8.350	54,61	152,90
TRECasALI	3.144	29,05	108,23
VALMOZZOLA	678	67,88	9,99
VARANO DE' MELEGARI	2.410	64,44	37,40
VARSÌ	1.468	79,79	18,40
ZIBELLO	1.990	23,5	84,68
Totale	407.754	3.449,71	118,20

Quadro riepilogativo degli ambiti ottimali indicati dagli enti locali

PARMA	Forme Associative	N. Comuni coinvolti	Popolazione complessiva 1/1/2004	Sup. in Km ²	Abitanti per km ²
Polesine Parmense, Zibello	U	2	3.489	48,51	71,92
Mezzani, Sorbolo	U	2	12.057	68,24	176,69
Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma	CM	8	25.211	665,16	37,90
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi	CM	16	46.005	1482,82	31,03
Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Trecasali	AI	10	72.989	525,93	138,78
Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo	AI	5	42.073	230,63	182,43


Nota:

AI = Associazione Intercomunale

CM = Comunità Montana

U = Unione

PROVINCIA DI REGGIO-EMILIA



- ■ Associazione intercomunale
- Comunità Montana
- Unione di Comuni

Provincia di Reggio Emilia

COMUNI	Pop. resid. 01/01/2004	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
ALBINEA	8.034	44,02	182,51
BAGNOLO IN PIANO	8.553	26,74	319,86
BAISO	3.285	75,31	43,62
BIBBIANO	8.102	28,02	289,15
BORETTO	4.817	19,16	251,41
BRESCELLO	4.966	24,53	202,45
BUSANA	1.365	30,39	44,92
CADELBOSCO DI SOPRA	8.802	44,22	199,05
CAMPAGNOLA EMILIA	5.032	24,73	203,48
CAMPEGINE	4.640	22,24	208,63
CANOSSA	3.476	53,36	65,14
CARPINETI	4.182	89,52	46,72
CASALGRANDE	15.195	37,73	402,73
CASINA	4.451	63,78	69,79
CASTELLARANO	12.796	57,49	222,58
CASTELNOVO DI SOTTO	8.198	34,59	237,00
CASTELNOVO NE' MONTI	10.410	96,5	107,88
CAVRIAGO	9.085	17	534,41
COLLAGNA	1.004	66,88	15,01
CORREGGIO	21.441	77,79	275,63
FABBRICO	5.803	23,04	251,87
GATTATICO	5.458	42,37	128,82
GUALTIERI	6.329	36,1	175,32
GUASTALLA	14.157	52,56	269,35
LIGONCHIO	995	61,6	16,15
LUZZARA	8.916	39,18	227,57
MONTECCHIO EMILIA	9.365	24,65	379,92
NOVELLARA	12.520	58,18	215,19
POVIGLIO	6.735	43,69	154,15
QUATTRO CASTELLA	11.887	46,12	257,74
RAMISETO	1.409	98,24	14,34
REGGIOLO	8.776	43,01	204,05
REGGIO EMILIA	152.235	231,56	657,43
RIO SALICETO	5.460	22,55	242,13
ROLO	3.735	14,02	266,41
RUBIERA	12.638	25,31	499,33
SAN MARTINO IN RIO	6.848	22,65	302,34
SAN POLO D'ENZA	5.507	32,58	169,03
SANT'ILARIO D'ENZA	10.001	20,19	495,34
SCANDIANO	23.146	49,81	464,69
TOANO	4.413	67,44	65,44
VETTO	2.088	53,3	39,17
VEZZANO SUL CROSTOLO	3.987	37,64	105,92
VIANO	3.233	45,2	71,53
VILLA MINOZZO	4.059	167,9	24,18
Totale	477.534	2.292,89	208,27

Quadro riepilogativo degli ambiti ottimali indicati dagli enti locali

REGGIO-EMILIA	Forme Associative	N. Comuni coinvolti	Popolazione complessiva 1/1/2004	Sup. in Km ²	Abitanti per km ²
Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto	U	4	4.773	257,11	18,56
Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo	CM	13	44.370	969,42	45,77
Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio	AI	6	48.319	184,78	261,49
Bibbiano, Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza	AI	7	52.158	187,05	278,85
Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio, Reggiolo	AI	7	54.696	258,23	211,81
Casalgrande, Castellaro, Rubiera, Scandiano	AI	4	63.775	170,34	374,40
Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Quattro Castella, Reggio Emilia, Vezzano sul Crostolo	AI	7	201.696	464,89	433,86


Nota:

AI = Associazione Intercomunale

CM = Comunità Montana

U = Unione

PROVINCIA DI MODENA



- Associazione intercomunale
- Comunità Montana
- Unione di Comuni

Provincia di Modena

COMUNI	Pop. resid. 01/01/2004	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
BASTIGLIA	3.437	10,52	326,71
BOMPORTO	7.992	39,11	204,35
CAMPOGALLIANO	7.935	35,05	226,39
CAMPOSANTO	3.041	22,69	134,02
CARPI	63.316	131,56	481,27
CASTELFRANCO EMILIA	26.535	102,47	258,95
CASTELNUOVO RANGONE	12.533	22,61	554,31
CASTELVETRO DI MODENA	10.027	49,72	201,67
CAVEZZO	6.938	26,83	258,59
CONCORDIA SULLA SECCHIA	8.597	41,19	208,72
FANANO	2.930	89,92	32,58
FINALE EMILIA	15.196	104,72	145,11
FIORANO MODENESE	16.356	26,37	620,25
FIUMALBO	1.340	39,32	34,08
FORMIGINE	30.655	46,98	652,51
FRASSINORO	2.156	95,93	22,47
GUIGLIA	3.990	49	81,43
LAMA MOCOGNO	3.017	63,77	47,31
MARANELLO	16.115	32,74	492,21
MARANO SUL PANARO	3.796	45,17	84,04
MEDOLLA	5.804	26,81	216,49
MIRANDOLA	22.580	137,13	164,66
MODENA	178.874	182,84	978,31
MONTECRETO	932	31,14	29,93
MONTEFIORINO	2.343	45,35	51,66
MONTESE	3.222	80,8	39,88
NONANTOLA	13.224	55,4	238,70
NOVI DI MODENA	10.694	51,82	206,37
PALAGANO	2.448	60,43	40,51
PAVULLO NEL FRIGNANO	15.683	144,07	108,86
PIEVEPELAGO	2.168	76,44	28,36
POLINAGO	1.849	53,84	34,34
PRIGNANO SULLA SECCHIA	3.534	80,51	43,90
RAVARINO	5.722	28,53	200,56
RIOLUNATO	749	45,17	16,58
SAN CESARIO SUL PANARO	5.595	27,37	204,42
SAN FELICE SUL PANARO	10.247	51,5	198,97
SAN POSSIDONIO	3.709	17,04	217,66
SAN PROSPERO	4.880	34,44	141,70
SASSUOLO	41.394	38,69	1.069,89
SAVIGNANO SUL PANARO	8.521	25,38	335,74
SERRAMAZZONI	7.392	93,34	79,19
SESTOLA	2.662	52,43	50,77
SOLIERA	13.774	51,08	269,66
SPILAMBERTO	11.228	29,52	380,35
VIGNOLA	22.094	22,9	964,80
ZOCCA	4.696	69,11	67,95
Totale	651.920	2.688,75	242,46

Quadro riepilogativo degli ambiti ottimali indicati dagli enti locali

MODENA	Forme Associative	N. Comuni coinvolti	Popolazione complessiva 1/1/2004	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Bastiglia, Bomporto, Ravarino	U	3	17.151	78,16	219,43
Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possi- donio, San Prospero	U	9	80.992	462,35	175,17
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola	U	5	64.403	150,13	428,98
Frassinoro, Montefiori- no, Palagano, Prignano sulla Secchia	CM	4	10.481	282,22	37,14
Guiglia, Marano sul Pa- naro, Montese, Zocca	CM	4	15.704	244,08	64,34
Fanano, Fiumalbo, La- ma Mocogno, Montecre- to, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzo- ni, Sestola	CM	10	38.722	689,44	56,16
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera	AI	4	95.719	269,51	355,16
Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo	AI	4	104.520	144,78	721,92

Nota:

AI = Associazione Intercomunale

CM = Comunità Montana

U = Unione

Provincia di Bologna

COMUNI	Pop.resid.01/01/2004	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
ANZOLA DELL'EMILIA	10.670	36,61	291,45
ARGELATO	9.228	35,13	262,68
BARICELLA	5.890	45,61	129,14
BAZZANO	6.297	13,97	450,75
BENTIVOGLIO	4.622	51,14	90,38
BOLOGNA	373.539	140,73	2654,30
BORGTOSSIGNANO	3.214	29,12	110,37
BUDRIO	16.056	120,14	133,64
CALDERARA DI RENO	11.915	41,25	288,85
CAMUGNANO	2.101	96,61	21,75
CASALECCHIO DI RENO	33.804	17,37	1946,11
CASALFIUMANESE	3.049	81,96	37,20
CASTEL D'AIANO	1.939	45,25	42,85
CASTEL DEL RIO	1.233	52,56	23,46
CASTEL DI CASIO	3.278	47,45	69,08
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	3.623	28,55	126,90
CASTELLO D'ARGILE	5.314	29,07	182,80
CASTELLO DI SERRAVALLE	4.231	39,20	107,93
CASTEL MAGGIORE	16.352	30,92	528,85
CASTEL SAN PIETRO TERME	19.524	148,48	131,49
CASTENASO	13.638	35,74	381,59
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	5.992	65,80	91,06
CREPELLANO	8.452	37,48	225,51
CREVALCORE	12.302	102,65	119,84
DOZZA	5.795	24,23	239,17
FONTANELICE	1.880	36,57	51,41
GAGGIO MONTANO	4.887	58,68	83,28
GALLIERA	5.357	37,16	144,16
GRANAGLIONE	2.189	39,59	55,29
GRANAROLO DELL'EMILIA	8.936	34,41	259,69
GRIZZANA MORANDI	3.867	77,33	50,01
IMOLA	65.832	204,97	321,18
LIZZANO IN BELVEDERE	2.277	85,56	26,61
LOIANO	4.359	52,41	83,17
MALALBERGO	7.721	53,83	143,43
MARZABOTTO	6.402	74,53	85,90
MEDICINA	14.305	159,10	89,91
MINERBIO	8.090	43,04	187,96
MOLINELLA	14.301	128,00	111,73
MONGHIDORO	3.829	48,20	79,44
MONTERENZIO	5.341	105,36	50,69
MONTE SAN PIETRO	10.607	74,65	142,09
MONTEVEGLIO	4.689	32,57	143,97
MONZUNO	5.860	65,02	90,13
MORDANO	4.322	21,46	201,40
OZZANO DELL'EMILIA	10.885	64,94	167,62
PIANORO	16.581	107,12	154,79
PIEVE DI CENTO	6.682	15,85	421,58
PORRETTA TERME	4.746	33,93	139,88

SALA BOLOGNESE	6.886	45,17	152,45
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	4.436	66,74	66,47
SAN GIORGIO DI PIANO	6.442	30,48	211,35
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	24.498	114,40	214,14
SAN LAZZARO DI SAVENA	29.942	44,69	669,99
SAN PIETRO IN CASALE	10.411	65,81	158,20
SANT'AGATA BOLOGNESE	6.243	34,78	179,50
SASSO MARCONI	14.113	96,54	146,19
SAVIGNO	2.572	54,84	46,90
VERGATO	7.204	59,93	120,21
ZOLA PREDOSA	16.357	37,76	433,18
Totale	935.107	3.702,44	252,57

Quadro riepilogativo degli ambiti ottimali indicati dagli enti locali


BOLOGNA	Forme Associative	N. Comuni coinvolti	Popolazione complessiva 1/1/2004	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice	CM	4	9.376	200,21	46,83
Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte S. Pietro, Monteveglio, Savigno	CM	6	36.848	252,71	145,81
Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato	CM	10	38.890	618,86	62,84
Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi	CM	8	60.511	607,19	99,66
Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Medicina, Mordano	AI	5	47.569	381,82	124,58
Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella	AI	6	60.994	430,21	141,78
Castenaso, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena	AI	3	54.465	145,37	374,66
Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale	AI	8	64.408	295,56	217,92
Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese	AI	6	72.514	374,86	193,44

Nota:

AI = Associazione Intercomunale

CM = Comunità Montana

PROVINCIA DI FERRARA



■ ■ ■ Associazione intercomunale

Provincia di Ferrara


COMUNI	Pop. resid. 01/01/2004	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
ARGENTA	21.827	311,05	70,17
BERRA	5.713	68,61	83,27
BONDENO	15.605	175,17	89,08
CENTO	30.558	64,79	471,65
CODIGORO	12.933	169,99	76,08
COMACCHIO	22.079	284,13	77,71
COPPARO	17.875	157,07	113,80
FERRARA	131.355	404,38	324,83
FORMIGNANA	2.884	22,36	128,98
GORO	4.037	31,1	129,81
JOLANDA DI SAVOIA	3.295	108,1	30,48
LAGOSANTO	4.461	34,26	130,21
MASI TORELLO	2.324	22,95	101,26
MASSA FISCAGLIA	3.810	57,83	65,88
MESOLA	7.383	84,27	87,61
MIGLIARINO	3.687	35,37	104,24
MIGLIARO	2.363	22,47	105,16
MIRABELLO	3.395	16,12	210,61
OSTELLATO	6.819	173,73	39,25
POGGIO RENATICO	7.831	79,72	98,23
PORTOMAGGIORE	12.059	126,44	95,37
RO	3.745	43,06	86,97
SANT'AGOSTINO	6.272	35,23	178,03
TRESIGALLO	4.721	20,81	226,86
VIGARANO MAINARDA	6.618	42,3	156,45
VOGHIERA	3.933	40,54	97,02
Totale	347.582	2.631,85	132,07

Quadro riepilogativo degli ambiti ottimali indicati dagli enti locali

FERRARA	Forme Associative	N. Comuni coinvolti	Popolazione complessiva 1/1/2004	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo	AI	6	38.233	420,01	91,03
Argenta, Masi Torello, Portomaggiore, Voghera	AI	4	40.143	500,98	80,13
Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato	AI	9	67.572	893,15	75,66
Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda	AI	6	70.279	413,33	170,03

Nota:

AI = Associazione Intercomunale



Provincia di Ravenna

COMUNI	Pop. resid. 01/01/2004	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
ALFONSINE	11.765	106,74	110,22
BAGNACAVALLO	16.092	79,52	202,36
BAGNARA DI ROMAGNA	1.811	10,02	180,74
BRISIGHELLA	7.679	194,38	39,51
CASOLA VALSENO	2.846	84,4	33,72
CASTEL BOLOGNESE	8.534	32,28	264,37
CERVIA	26.390	82,19	321,09
CONSELICE	9.128	60,27	151,45
COTIGNOLA	6.907	34,95	197,63
FAENZA	54.315	215,72	251,78
FUSIGNANO	7.727	24,6	314,11
LUGO	31.723	116,92	271,32
MASSA LOMBARDA	8.875	37,2	238,58
RAVENNA	144.457	652,89	221,26
RIOLO TERME	5.401	44,55	121,23
RUSSI	10.647	46,12	230,85
SANT'AGATA SUL SANTERNO	2.248	9,49	236,88
SOLAROLO	4.205	26,25	160,19
Totale	360.750	1.858,49	194,11

Quadro riepilogativo degli ambiti ottimali indicati dagli enti locali


RAVENNA	Forme Associative	N. Comuni coinvolti	Popolazione complessiva 1/1/2004	Sup. in Km²	Abitanti per Km²
Brisighella, Casola Val- senio, Riolo Terme	CM	3	15.926	323,33	49,26
Alfonsine, Bagnacaval- lo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi, San- t'Agata sul Santerno	AI	10	106.923	525,83	203,34
Castel Bolognese, Faen- za, Solarolo		3	67.054	274,2	244,54

Nota:

AI = Associazione Intercomunale

CM = Comunità montana

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA



- Associazione intercomunale
- Comunità Montana
- Unione di Comuni
- Forme associative non individuate

Provincia di Forlì-Cesena

COMUNI	Pop. resid. 01/01/2004	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
BAGNO DI ROMAGNA	6.089	233,44	26,08
BERTINORO	9.440	56,89	165,93
BORGHI	2.155	30,11	71,57
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	6.212	38,92	159,61
CESENA	92.714	249,47	371,64
CESENATICO	22.592	45,13	500,60
CIVITELLA DI ROMAGNA	3.803	117,8	32,28
DOVADOLA	1.634	38,77	42,15
FORLI'	110.209	228,19	482,97
FORLIMPOPOLI	11.485	24,46	469,54
GALEATA	2.431	63	38,59
GAMBETTOLA	9.655	7,58	1273,75
GATTEO	7.051	14,15	498,30
LONGIANO	5.847	23,61	247,65
MELDOLA	9.571	78,84	121,40
MERCATO SARACENO	6.331	99,75	63,47
MODIGLIANA	4.766	101,25	47,07
MONTIANO	1.588	9,3	170,75
PORTICO E SAN BENEDETTO	822	60,57	13,57
PREDAPPIO	6.294	91,64	68,68
PREMILCUORE	900	98,75	9,11
ROCCA SAN CASCIANO	2.132	50,19	42,48
RONCOFREDDO	2.973	51,72	57,48
SAN MAURO PASCOLI	10.070	17,35	580,40
SANTA SOFIA	4.207	148,56	28,32
SARSINA	3.748	100,85	37,16
SAVIGNANO SUL RUBICONE	15.491	23,16	668,87
SOGLIANO AL RUBICONE	2.962	93,36	31,73
TREDOZIO	1.315	62,31	21,10
VERGHERETO	2.017	117,68	17,14
Totale	366.504	2.376,80	154,20

Quadro riepilogativo degli ambiti ottimali indicati dagli enti locali


FORLÌ'-CESENA	Forme Associative	N. Comuni coinvolti	Popolazione complessiva 1/1/2004	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Galeata, Santa Sofia,	U	2	6.638	211,56	31,38
Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio	CM	5	10.669	313,09	34,08
Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Sara- ceno, Roncofreddo, Sar- sina, Sogliano al Rubi- cone, Verghereto	CM	7	26.275	726,91	36,15
Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Pre- dappio, Premilcuore, Santa Sofia	CM	6	27.206	598,59	45,45
Cesena, Gambettola, Longiano, Montiano	AI	4	109.804	289,96	378,69
Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli	AI	4	137.346	348,46	394,15
Gatteo, San Mauro Pa- scoli, Savignano sul Ru- bicone		3	32.612	54,6	597,29

Nota:

AI = Associazione Intercomunale

CM = Comunità Montana

U = Unione



Provincia di Rimini

COMUNI	Pop. resid. 01/01/2004	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
BELLARIA-IGEA MARINA	16.448	18,28	899,78
CATTOLICA	15.973	5,97	2675,54
CORIANO	9.049	46,82	193,27
GEMMANO	1.119	19,2	58,28
MISANO ADRIATICO	10.548	22,43	470,26
MONDAINO	1.481	19,77	74,91
MONTE COLOMBO	2.076	11,89	174,60
MONTEFIORE CONCA	1.822	22,41	81,30
MONTEGRIDOLFO	949	6,79	139,76
MONTESCUDO	2.320	19,93	116,41
MORCIANO DI ROMAGNA	6.202	5,41	1146,40
POGGIO BERNI	2.971	11,8	251,78
RICCIONE	34.559	17,12	2018,63
RIMINI	133.388	134,58	991,14
SALUDECIO	2.556	34,02	75,13
SAN CLEMENTE	3.465	20,75	166,99
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	8.015	21,24	377,35
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	19.807	45,08	439,37
TORRIANA	1.254	23,11	54,26
VERUCCHIO	9.237	27,07	341,23
Totale	283.239	533,67	530,74

Quadro riepilogativo degli ambiti ottimali indicati dagli enti locali

RIMINI	Forme Associative	N. Comuni coinvolti	Popolazione complessiva 1/1/2004	Sup. in Km²	Abitanti per Km²
Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente	U	9	21.990	160,17	137,29
Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio	CM	4	33.269	107,06	310,75
Coriano, Riccione	AI	2	43.608	63,94	682,01

Nota:

AI = Associazione intercomunale

CM = Comunità Montana

U = Unione

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.